**La regione Emilia-Romagna con delibera n. 438 del 26/03/2018 ha adottato la nuova modulistica unificata e standardizzata relativa all’attività di FACCHINAGGIO recependo l’accordo 22 febbraio 2018 della conferenza unificata Governo-Regioni-Enti locali avente come oggetto l’approvazione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281**

**La modulistica SCIA FACCHINAGGIO è da presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio.**

Il D.L. 7 del 30/01/2007 è stato convertito con la L. 40 del 2/04/2007 che all’art. 10 definisce “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”, per cui l’attività di facchinaggio è soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività e non può essere subordinata ai requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Dal 3/04/2007, data di entrata in vigore della L. 40/2007, le imprese aventi i requisiti artigiani, già iscritte al Registro Imprese, sono tenute all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.